




Tappo a vite (con riserva) anche su DOCG

di
GIULIO CASTAGNO



Ci sono nuove norme su etichettatura e confezionamento. Il D.M. 13 agosto 2012 contiene diverse novità e precisazioni. Ne ricordiamo qui soltanto alcune.

NOVELLO

- Il periodo minimo di vinificazione resta confermato in 10 giorni.
- la percentuale del 30% a macerazione carbonica viene elevata al 40%
- Resta l'obbligo del millesimo.
- Invariati titolo alcolometrico totale minimo al consumo a 11%vol e zuccheri residui, che non devono superare i 10 g/l.
- L'imbottigliamento continua ad essere consentito fino al 31 dicembre con la possibilità di riclassificare a vini analoghi privi della qualificazione Novello dopo tale data (es. da Monferrato Novello 2012 a Monferrato Rosso 2012).
- La data di immissione al consumo è stata anticipata e coincide con le ore 0,01 del 30 ottobre

INDICAZIONI IN ETICHETTA

Il Decreto ricodifica, in una sorta di testo unico, le specificità nazionali sull'etichettatura e la presentazione che, il regolamento CE 607/2009, ha lasciato all'autonomia degli stati membri. Alcuni punti:

- i termini riferiti all'imbottigliatore che fanno riferimento alla sua attività agricola (imbottigliato dal viticoltore etc.) sono ammessi anche per i vini senza DOP o IGP
- Il codice ICQRF (completato con la sigla IT) continua ad essere utilizzabile per indicare il nome e la sede legale dell'imbottigliatore ma viene semplificata l'indicazione dell'imbottigliatore che fa imbottigliare per proprio conto prevedendo il rilascio di codici ICQRF per luoghi in cui si trova la sola sede legale; nel caso dell'imbottigliatore in proprio, sempre che si usino i codici, si utilizzerà il codice ICQRF che identifica lo stabilimento (anche se non è la sede legale) perché viene considerato sufficiente ad individuare esattamente l'azienda. Naturalmente resta valido il principio comunitario che consente di utilizzare i codici ma pretende che almeno un partecipante al circuito commerciale venga indicato per esteso.

CONFEZIONAMENTO E SISTEMI DI CHIUSURA

- Fino a 6 litri, i DOC e DOCG, continuano a dover usare il vetro ma senza vincoli colorimetrici.
- da 2 a 6 litri, con l'esclusione di tutti i DOCG e dei DOC con nome di sottozona, menzione geografica aggiuntiva, vigna o menzione tradizionale (superiore, riserva ecc) ma con l'inclusione del novello, viene ammesso ogni materiale adatto agli usi alimentari se il disciplinare lo prevede in modo esplicito.
- da 6 a 60 litri (solo DOC) viene ammesso ogni materiale adatto

agli usi alimentari se il disciplinare non contiene misure più restrittive.

- Il tappo per i vini DOCG con nome di sottozona, menzione geografica aggiuntiva, vigna o menzione tradizionale (superiore, riserva ecc) deve essere in sughero o altre sostanze tradizionali (vetro legno ceramica) raso bocca o a T (la parte esterna della T può essere di qualsiasi materiale; fino a 0,375 l è ammesso il tappo a vite)
- Il tappo per i DOCG non descritti sopra e per tutti i DOC, può essere di qualunque genere ammesso per gli alimenti.
- I disciplinari possono stabilire norme più restrittive (trattandosi di elementi che competono al comitato nazionale e non devono essere approvati dalla CE, il ministero promette un iter celere per le modifiche restrittive che i consorzi vorranno proporre secondo il consueto sistema della raccolta di firme ecc).
- Per i vini IGP non spumanti è utilizzabile qualsiasi contenitore e qualsiasi chiusura ammessa per gli alimenti se i disciplinari non contengono norme più restrittive.

INDICAZIONI SU VASCHE E BOTTI

L'etichettatura dei serbatoi di cantina e delle partite costituite da contenitori inferiori ai 10 Hl (si tratta delle barrique ma anche dei bancali di bottiglie in fase di affinamento o confezionamento) è costituita da "un cartello fissato in modo che non sia possibile la rimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile" che riporta i seguenti elementi:

- La categoria (vino, VS, VSQ, VSQ arom., VF, Mosto di uve, MPF, MC, MCR ecc);
- Se è il caso, le sigle DOC, DOCG o IGT e il nome della denominazione o l'indicazione geografica, i termini che si riferiscono a sottozona, menzione geografica aggiuntiva e vigna;
- La provenienza (prodotto in Italia) questo è un termine obbligatorio;
- In generale tutta una serie di indicazioni che si desiderano riportare in etichetta: colore, metodi di produzione, annata, varietà, menzioni tradizionali;
- Se si tratta di DOC, DOCG o IGT, il riferimento alla certificazione rilasciata nell'ambito del piano dei Controlli;
- Il cartello può essere sostituito da un sistema di terminali video;
- Il cartello può essere omissivo se i serbatoi e le partite sono numerati e se si indica, nei registri, il numero che contraddistingue i contenitori o le partite (in questo caso resta fermo l'obbligo di stampare i registri informatizzati ogni 30 giorni ma diventa necessario tenerli costantemente aggiornati per poter effettuare la stampa a richiesta delle autorità o degli organismi di controllo).
- È consentito usare dei codici sia sui cartelli sia sui registri a condizione che la legenda con la corrispondenza codice-prodotto sia indicata nei registri.